



ESR  
28118-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo

- Presidente -

Sent. n. sez. 1086

Angelo Costanzo

CC - 14/09/2020

Anna Criscuolo

R.G.N. 10809/2020

Ersilia Calvanese

- Relatore -

Pietro Silvestri

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal

Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo

nel procedimento a carico di

(omissis)

, nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 21/02/2020 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto delle condizioni di cui all'art. 10, par. 3 della Convenzione europea di estradizione, come modificato dal Quarto Protocollo.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo ha rigettato la domanda di estradizione avanzata dalla Confederazione Svizzera nei confronti di (omissis) per la esecuzione della pena di quattro anni di reclusione inflittagli con condanna definitiva (irrevocabile il 22 dicembre 2004)

6

della Corte Suprema del Cantone di Zurigo per il reato di traffico di stupefacenti (importazione di cocaina dalla Repubblica Dominicana, accertata presso l'aeroporto di Zurigo).

Secondo la Corte di appello, la pena detentiva inflitta all'estradando doveva ritenersi prescritta secondo l'ordinamento italiano, essendo decorsi 10 anni dal giorno in cui costui si era dato alla fuga ( *omissis* ).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione dei trattati internazionali.

La Corte di appello non ha tenuto conto dell'art. 1 del Quarto Protocollo alla Convenzione europea di estradizione e dell'art. 8 della Convenzione U.E. di estrazione firmata a Dublino, che dispongono la rilevanza ai fini estradizionali della sola ipotesi della prescrizione della pena secondo la legge dello Stato richiedente.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. Come correttamente ha indicato l'Ufficio ricorrente, tra Italia e la Svizzera è in vigore dal primo dicembre 2019 il Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, aperto alla firma in Vienna il 20 settembre 2012.

Risulta invero dalla Comunicazione del Ministero degli Affari Esteri, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 263 del 9 novembre 2019, che l'Italia ha depositato in data 30 agosto 2019 presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa lo strumento di ratifica (autorizzata con l. 24 luglio 2019 n. 88) e che, in conformità all'art. 9, par. 3, il Protocollo è entrato in vigore per l'Italia il giorno 1° dicembre 2019.

Per la Svizzera, invece il Protocollo addizionale era già vigente dal 1° novembre 2016 (cfr. sito ufficiale del Consiglio d'Europa).

L'art. 1 del Protocollo ha disposto la modifica dell'art. 10 della Convenzione europea di estradizione in ordine alla condizione ostativa della prescrizione, stabilendo "1. *L'extradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente.* 2. *L'extradizione non potrà essere rifiutata facendo valere che l'azione o la pena sono prescritte secondo la legislazione dello Stato richiesto*".

La stessa disposizione ha riconosciuto un potere di riserva degli Stati in ordine alla previsione del secondo paragrafo, che l'Italia ha esercitato limitatamente alla ipotesi (non ricorrente nel caso in esame) in cui *“la domanda di estradizione si fonda su reati sui quali ha giurisdizione in virtù del proprio diritto penale”* (la dichiarazione è riportata nella Comunicazione ufficiale sopra indicata: *“«Conformemente all'art. 10, paragrafo 3, della Convenzione europea di estradizione, come modificata dall'art. 1 del Quarto Protocollo addizionale, la Repubblica italiana si riserva il diritto di non applicare l'art. 10, paragrafo 2, quando la richiesta di estradizione si fonda su reati per i quali l'Italia ha giurisdizione in base al proprio diritto penale»*).

Il potere di riserva introduce in ogni caso, quanto all'ipotesi indicata dall'Italia, un motivo facoltativo di rifiuto, non rilevante in sede giurisdizionale.

Va evidenziato infine che le nuove disposizioni si applicano, come prevede l'art. 11 dello stesso Protocollo, alle domande estradizionali presentate dopo l'entrata in vigore del Protocollo tra le Parti interessate. Nel caso in esame, la domanda risulta avanzata dalla Confederazione svizzera successivamente alla data dell'arresto di polizia giudiziaria dell'estradando, avvenuto il 4 dicembre 2019.

3. Ciò premesso, non avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione della normativa estradizionale vigente al momento della presentazione della domanda estradizionale in tema di prescrizione, la stessa deve essere annullata affinché la Corte di appello proceda ad un rinnovato esame della domanda estradizionale che tenga conto dei principi sopra indicati.

La Cancelleria procederà alle comunicazioni di rito.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 203, disp att. cod. proc. pen.

Così deciso il 14/09/2020.

Il Consigliere estensore  
Ersilia Calvanese

Il Presidente  
Giorgio Fidelbo

